

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e
normativa applicabile

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forza dell'autorizzazione rilasciata dal Presidente dell'Associazione Ambientalista Marevivo Onlus (d'ora innanzi, "Marevivo Onlus") (d'ora innanzi "Autorizzazione"), l'associazione del Terzo settore denominata **"DELEGAZIONE MAREVIVO CAMPANIA DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO"** o, in forma abbreviata, **"DELEGAZIONE MAREVIVO CAMPANIA"** (d'ora innanzi "l'Associazione").

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ("RUNTS"), l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione e l'ente dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà pertanto **"DELEGAZIONE MAREVIVO CAMPANIA DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA MAREVIVO ETS"** o, in forma abbreviata, **"DELEGAZIONE MAREVIVO CAMPANIA ETS"** (d'ora innanzi "l'Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Unità Locali Organizzative Territoriali (d'ora innanzi, "Regolamento ULOT"), dal Regolamento per l'uso del Marchio e dagli altri Regolamenti applicabili approvati dal Consiglio Direttivo di Marevivo Onlus, dai Regolamenti di esecuzione dello Statuto, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile.

Lo Statuto è informato al principio della più ampia partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Napoli, alla Via Guantai Nuovi n. 16.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici e sedi secondarie, sedi operative, comunque denominate.

Articolo 3 - Trasferimento della sede

Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione si ispira ai principi fondamentali di Marevivo Onlus, da quest'ultima riceve impulso, e con essa collabora per il raggiungimento, nell'ambito territoriale della Campania, dei medesimi obiettivi.

In particolare, senza scopo di lucro, svolgendo una o più

attività di interesse generale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali la promozione civile, economica e culturale del mare; la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche attraverso la raccolta e il riciclaggio, non esercitati abitualmente, dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; la promozione e la tutela dello sport dilettantistico legato all'ambiente e al mare.

Articolo 5 - Oggetto

L'Associazione persegue le sue finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e con le modalità oltre illustrate, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, e precisamente:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche."

L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

a) stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto dell'ambiente naturale in genere, e comunque per quello marino, paesaggistico, storico, attraverso l'esecuzione di programmi e progetti;

b) promuovere la pulizia, la manutenzione e la salvaguardia del mare e dei litorali, del paesaggio urbano, rurale e naturale;

c) stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto dell'ambiente naturale in generale, anche lacustre e fluviale, e promuoverne il disinquinamento,

la pulizia, la manutenzione e la salvaguardia;

d) cooperare alle attività connesse alla tutela del territorio per gli aspetti di previsione e prevenzione, concorrendo, ove richiesto dalle Autorità locali e nazionali di protezione civile, alla gestione delle emergenze, anche per gli aspetti di competenza delle Autorità marittime;

e) stimolare l'applicazione delle leggi per la tutela ambientale e promuovere normative e regolamentazioni per il territorio di competenza allo scopo di garantire il corretto uso e l'adeguata fruizione del patrimonio marino nonché paesaggistico e storico;

f) elaborare, promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo dell'educazione in materia ambientale per chiunque sia impegnato in attività connesse agli scopi dell'Associazione e, in particolare, coinvolgere il mondo della scuola attraverso la realizzazione di attività di sensibilizzazione per gli studenti di ogni ordine e grado del territorio di riferimento, mirate alla tutela del mare e delle sue risorse;

g) promuovere attività di informazione e sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente per persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

h) selezionare, formare e coinvolgere volontari nello svolgimento delle proprie attività;

i) svolgere attività di raccolta fondi da destinare al finanziamento delle proprie attività di interesse generale da tutte le fonti e in tutti i modi coerenti con i fini statutari. In particolare, la raccolta fondi viene effettuata occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione;

l) promuovere lo sport dilettantistico per persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per la concreta realizzazione di tali attività, l'Associazione ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con enti pubblici e privati che abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo di intervento statutario quali, in particolare, Regione ed Enti locali, Enti di ricerca, Università; agisce con ogni mezzo ritenuto idoneo e, in particolare, senza che l'elencazione di questi risulti esaustiva, anche attraverso la costituzione di gemellaggi con associazioni e organizzazioni non governative italiane ed estere; l'organizzazione di convegni a carattere locale; la predisposizione, la distribuzione, la diffusione di materiali e pubblicazioni scientifiche, tecniche, culturali, didattiche; l'organizzazione di manifestazioni a carattere locale. Sempre per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione può essere affiliata ad altri Enti del Terzo settore e ad altre associazioni non profit, sia

nazionali che estere, con finalità analoghe e può far

ricorso all'utilizzo di persone fisiche e/o giuridiche.

L'Associazione per lo svolgimento delle attività come sopra indicate e descritte si coordina con Marevivo Onlus, informando il Consiglio Direttivo di quest'ultima della propria programmazione e dei progetti realizzati secondo le modalità previste dal Regolamento ULOT.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, co. 1 CTS e dagli eventuali accordi intercorsi con Marevivo Onlus.

Articolo 6 - Sedi operative territoriali

Per il migliore raggiungimento dello scopo di cui al precedente articolo 4, con particolare riferimento a specifiche località comprese nell'ambito territoriale indicato alla medesima disposizione, il Consiglio Direttivo può istituire una o più sedi operative quali proprie articolazioni locali.

La Sede operativa territoriale assume la denominazione di "Sede operativa di ... della Delegazione dell'Associazione Ambientalista Marevivo ETS", seguito dal toponimo identificativo della località di riferimento.

Il Consiglio Direttivo, contestualmente all'istituzione della Sede operativa territoriale, nomina il responsabile tra i propri associati.

Il funzionamento delle Sedi operative territoriali è disciplinato da un Regolamento approvato ai sensi del successivo articolo 25.

Articolo 7 - Durata e Rinnovo

La durata dell'Associazione è indicata nell'Autorizzazione rilasciata dal Presidente di Marevivo Onlus. In mancanza di tale previsione, l'Associazione si considera a tempo indeterminato.

Il rinnovo dell'Associazione può essere richiesto e ottenuto nelle modalità indicate nel Regolamento ULOT.

Articolo 8 - Uso del marchio

Per tutta la sua durata e non oltre, l'Associazione è autorizzata a utilizzare, non in esclusiva, il marchio di cui è titolare Marevivo Onlus ("Marchio"), nei termini e nei modi previsti dal Regolamento per l'uso del Marchio, approvato dal Consiglio Direttivo di Marevivo Onlus.

Articolo 9 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

TITOLO II - Associati

Articolo 10 - Associati

Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi "Associato" o, al plurale "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché

i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa

applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Associati Fondatori**, i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- **Associati Benemeriti**, i quali hanno fattivamente contribuito, con attività particolarmente meritevoli, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ovvero sono ammessi quali membri in ragione della loro opera o statura morale;

- **Associati Sostenitori**, i quali sostengono l'Associazione corrispondendo una quota associativa di importo maggiore di quello stabilito per gli Associati Ordinari;

- **Associati junior**, i quali hanno un'età inferiore agli anni 14 (quattordici);

- **Associati Aderenti e Associati Ordinari**, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti e versano le rispettive quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;

precisandosi che quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dalla qualità di Associato, per morte, o per altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

Articolo 11 - Diritti degli Associati

Gli Associati hanno tra loro pari diritti.

Gli Associati, in particolare, hanno il diritto di:

- partecipare alle attività associative, previo adempimento degli specifici obblighi che esse eventualmente comportano;

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati; eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, se maggiorenni;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché inerenti al perseguimento delle finalità dell'Associazione e previa approvazione del Consiglio Direttivo, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e consultarne i verbali;

- esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere e

a consentire l'esame dei libri sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 12 - Obblighi degli Associati

Gli Associati hanno pari doveri tra di loro.

Gli Associati, in particolare, hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i relativi Regolamenti di esecuzione;
- rispettare i Regolamenti adottati da Marevivo Onlus, laddove applicabili;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività e finalità statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa dell'importo stabilito dall'Assemblea;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 13 - Ammissione

L'Associazione è a carattere aperto.

Ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che:

- (i) inoltri la relativa domanda al Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la "Domanda");
- (ii) possa documentare un effettivo interesse per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in Italia e all'estero, con particolare riferimento all'ambiente marino;
- (iii) non abbia tenuto comportamenti o rilasciato dichiarazioni contrarie allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- (iv) non sia stato espulso da altra associazione ambientalista, in particolare attiva nella tutela del mare;
- (v) dichiarare di conoscere lo Statuto e di condividere le finalità che l'Associazione si propone;
- (vi) dichiarare di impegnarsi a osservare lo Statuto ed i relativi Regolamenti di esecuzione, i Regolamenti adottati da Marevivo Onlus, laddove applicabili, nonché la restante normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Se, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine, la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia stata comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'aspirante associato può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima riunione utile.

Articolo 14 - Recesso

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la

sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare

conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

La perdita della qualifica di associato, qualunque ne sia la categoria o la causa, non dà diritto alla restituzione in tutto o in parte delle quote sociali o di quanto versato a qualsivoglia titolo.

Articolo 15 - Espulsione e dell'Associato

L'espulsione può essere deliberata nei confronti dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

L'Associato può essere espulso, in particolare, quando:

- non osservi le norme del presente Statuto, i relativi Regolamenti di esecuzione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- non osservi i Regolamenti adottati da Marevivo Onlus, laddove applicabili;
- ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali ponendo in essere dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi;
- al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale personale, sfrutti il Marchio ovvero lo utilizzi oltre i termini d'uso indicati nel Regolamento per l'uso del Marchio;
- non corrisponda la quota associativa;
- ponga in essere qualsiasi comportamento, nell'ambito associativo e nella sfera personale, in contrasto con gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Patrimonio ed entrate

Articolo 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) un Fondo di Dotazione, di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente

iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo, in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

b) Un fondo di gestione, che comprende il valore di tutti gli altri beni, quali:

- quote annuali versate dagli Associati;
- sovvenzioni ed erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;
- contributi erogati da Marevivo Onlus per la realizzazione di specifici progetti, anche comuni;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche europee, finalizzati esclusivamente al finanziamento o al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi e donazioni di organismi privati;
- rimborsi derivanti da convezioni;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- entrate derivanti dalle attività diverse di cui agli artt. 6 d.lgs. 117/2017 e 5 Statuto.

Articolo 17 - Beni

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

L'inventario dei beni immobili, mobili registrati e mobili è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19 - Quote associative

Le quote associative devono essere pagate una volta l'anno, nei tempi e con le modalità indicati dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina altresì l'ammontare per ciascuna categoria di Associati, in accordo con Marevivo Onlus e secondo quanto disposto dal Regolamento ULOT.

Il mancato pagamento della quota, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16, comporta la decadenza definitiva

dalla qualità di Associato.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Articolo 20 - Organi e cariche sociali

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi "Assemblea")

- il Consiglio Direttivo;
- il Delegato;
- il Vice Delegato;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo o del Delegato, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Per coprire una carica sociale, è necessaria l'iscrizione all'Associazione e la qualifica di Associato.

L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 21 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È composta da tutti gli Associati, qualunque sia la categoria di appartenenza.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Articolo 22 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

I compiti dell'Assemblea sono:

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, il Delegato, il Vice Delegato e il Tesoriere;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

- deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi

dell'Associazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

- approvare ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

- deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 23 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Delegato, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, laddove nominato.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche via fax o via e-mail, a ciascun Associato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet.

In caso di urgenza, adeguatamente motivata, l'Assemblea può essere convocata anche un giorno prima a mezzo fax o e-mail ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 24 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. L'Associato delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.

Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione o lo

scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto

favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea è presieduta dal Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il Delegato nel ruolo di Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Articolo 25 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- istituire sedi operative territoriali e nominare il relativo responsabile;
- approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i Regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- nominare i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 26 - Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea, da un minimo di 5 (cinque), fino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Delegato, il Vice Delegato, il Segretario e il

Tesoriere.

I membri devono essere in maggioranza scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati.

I membri del Consiglio Direttivo pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 CTS. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo è regolato dall'articolo 2475-ter del Codice civile.

Dalla nomina a Consigliere, a Delegato, a Vice Delegato, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Delegato o del Vice Delegato ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dall'Organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Delegato e il segretario verbalizzante, che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Delegato onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Delegato, purché siano presenti e votanti più di due membri

La convocazione è inviata in forma scritta, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma in ogni caso di almeno un giorno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Delegato e dal Segretario ed è conservato presso l'Associazione nonché pubblicato sul sito internet al fine di consentirne la libera visione a tutti i soci.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti

o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima

Assemblea utile.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

I consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 27 - Delegato

Al Delegato spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti approvati da Marevivo Onlus, laddove applicabili, dei Regolamenti di esecuzione dello Statuto, nonché della restante normativa applicabile;
- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- g) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Al Delegato, il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che non possono essere oggetto di tale delega, in virtù della normativa vigente o del presente statuto, in quanto spettanti, inderogabilmente, al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza ed in assenza di una previa delega per il compimento di quello specifico atto, il Delegato può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice Delegato sostituisce il Delegato in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Delegato, in mancanza del Delegato, costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Delegato.

Articolo 28 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Delegato nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Delegato ne

richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, e del Libro degli Associati.

Articolo 29 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 30 - Organo di controllo

L'Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa costituito da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio e due supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS, la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. In questo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 31 - Esercizio della funzione di revisione legale
La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 32 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo per le attività di ricerca realizzate dall'Associazione.

È composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

I membri del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuta fama ed esperienza negli ambiti scientifici di interesse dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Coordinatore viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di verbalizzare le proprie osservazioni.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Delegato, che può partecipare ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico, ma sempre in accordo con il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico opera in completa autonomia, ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Scientifico di Marevivo Onlus, secondo quanto disposto dal Regolamento ULOT.

Un apposito Regolamento ne individua e disciplina le attività e le modalità di funzionamento.

TITOLO V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 33 - Esercizio e bilancio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 CTS.

Articolo 34 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

a) il libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il libro delle adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, laddove costituito.

Il Registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

TITOLO VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 35 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 36 - Scioglimento dell'Associazione per revoca dell'Autorizzazione

Lo scioglimento dell'Associazione opera automaticamente in caso di revoca dell'Autorizzazione di cui all'art. 1 Statuto. La revoca è comunicata dal Presidente di Marevivo Onlus al Delegato che provvede alle attività necessarie allo scioglimento.

TITOLO VII - Arbitrato

Articolo 37 - Arbitrato

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra l'Associazione e Marevivo Onlus, in particolare per questioni inerenti all'Autorizzazione e alla sua revoca, tra gli organi dell'Associazione, in dipendenza della esecuzione o dell'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e della normativa applicabile che possa formare oggetto di compromesso deve essere rimessa al giudice di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Napoli.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

	Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.	